

Disegno di legge n. 455 del 29.11.06 (cofirmatario)

Norme per la disciplina della musicoterapia e della figura professionale del musicoterapista

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

è un dato di fatto ormai riconosciuto dalla cultura e dalla scienza ufficiale che la musica produce un effetto immediato sull'uomo. I suoni vengono direttamente recepiti dal talamo, la parte del cervello ove hanno sede le emozioni, le sensazioni, i sentimenti. Per questo motivo, essendo l'uomo un sistema e non un semplice aggregato di parti separate, il musicoterapeuta è in grado di interagire con il paziente per ciò che riguarda il movimento, il linguaggio verbale e la comunicazione sia verbale sia non verbale.

Nelle esperienze realizzate in vari paesi e in Italia negli ultimi vent'anni, si possono individuare modi di intervenire che si sono evoluti nel corso del tempo, con il progressivo apprezzamento dei risultati conseguibili. Si è così in grado di documentare attività e risultati raggiunti assai significativi per la relazione e la comunicazione con il mondo esterno da parte dei soggetti affetti da gravi menomazioni fisiche e/o psichiche o da grave disagio sociale. Tuttavia, quando un fenomeno spontaneo assume proporzioni rilevanti c'è bisogno di disciplinarlo per evitare derive. La previdenza umana e la forza della legge hanno, infatti, segnato il cammino della civiltà. In Sicilia, grazie all'AMAT (Accademia mediterranea di artiterapia), unico ente di formazione del settore specifico accreditato dal MIUR (Ministero italiano dell'università e ricerca) in cui afferiscono allievi da tutto il territorio regionale, la musicoterapia è diventata fenomeno rilevante.

L'AMAT esercita la sua funzione formativa continuativamente da ben sei anni. Numerosi professionisti preparati dalla scuola impattano sul mercato del lavoro e incidono sulla salute degli utenti. Alcuni di questi operano presso istituzioni, vedi CSR (Consorzio siciliano riabilitazione), vedi AUSL, vedi ANFASS associazioni del settore sociale, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado, come collaboratori esterni, che operano su progetti mirati ai soggetti portatori di disagio psico-fisico.

In assenza di normativa disciplinante il settore, queste figure professionali operano sul fil di lama' non senza frustrazione per quanto riguarda la spendibilità del titolo professionale, e con difficoltà sotto l'aspetto dell'inquadramento giuridico ai fini di un contratto di lavoro.

Difficoltà incontrano anche i datori di lavoro, che non possedendo parametri di inquadramento della figura, devono ricorrere a stratagemmi discutibili.

Attualmente istituzioni e privati ricorrono allo stratagemma di accettazione e finanziamento di progetti a termine che prevedono la figura di un esperto, elaborati dai professionisti.

Per coloro che sono già in organico presso un ente, ed hanno acquisito a posteriori il titolo di musicoterapica, si ricorre allo stratagemma del comando' ad opera del dirigente e si lascia la retribuzione precedente.

Per coloro che operano come liberi professionisti il problema diventa ancora più delicato e più complesso, anche se apparentemente più libero.

Disorientamento ed incertezza vivono anche gli utenti, che non sanno come tutelarsi e come orientarsi sulla garanzia della professionalità del singolo professionista operatore di interventi sulla persona, poiché il titolo specifico è rilasciato da una istituzione privata.

Nel caso dei professionisti preparati dall'AMAT c'è la garanzia dell'accredito del Ministero, ma ciò è difficile da comprendere e rimangono delle perplessità giustificate.

Difficile da comprendere è la vigilanza attuata dal CNEL sui professionisti riuniti in associazioni cui è richiesto il compito disciplinativo che normalmente effettuano gli ordini professionali.

La vigilanza effettuata dal CNEL tramite una commissione specifica, oltre che difficile da comprendere per l'utente, è un invito che raccolgono solo i professionisti seri, chi volesse sfuggire alla disciplina che il CNEL richiede potrebbe farlo.

Potrebbero quindi verificarsi casi di imperizia o di leggerezza professionale spiacevoli, che danneggerebbero gli utenti, cioè la loro salute, e la disciplina nella sua credibilità.

Potrebbero verificarsi delle evasioni fiscali, delle omissioni in ambito di copertura assicurativa.

Potrebbe realizzarsi un operatore in nero, o con tariffe fuori dai canoni, così come spesso si verifica la sottovalutazione della professione, con offerte di compensi che non possono essere proposti ad individui che posseggono un diploma di scuola superiore, spesso anche uno di conservatorio, più tre anni di formazione specifica pagata di propria tasca.

Rischio corrono soprattutto gli utenti, che non sanno come garantirsi di fronte ad eventuali truffe, poiché un titolo rilasciato da un ente privato anche se non riconosciuto dal Ministero, oggi, in assenza di regole, vale quanto uno rilasciato da una scuola che si sottopone a controlli.

La garanzia degli utenti è certamente il fatto più rilevante, poiché l'intervento musicoterapico è rivolto a soggetti già sfortunati per affezioni non curabili con

altra modalità.

Normare è un passaggio di civiltà, la vigilanza offerta dal CNEL pur se meritoria è insufficiente. Normare è garantire e tutelare soggetti svantaggiati, in un ambito delicato.

Bisogna pertanto disciplinare:

a) la disciplina, definendola e dettagliandola nella sua specificità. Definendone gli ambiti di applicazione;

b) il profilo professionale dell'operatore, specificandone il tipo di prestazioni corrispettive alle competenze. Il profilo professionale per l'inquadramento contrattuale per garantire l'utenza e tutelarla in merito alla professionalità dell'operatore.

c) fissare i parametri basilari degli istituti di formazione definendo:

1) il monte ore formativo necessario sia teorico che pratico;

2) il piano didattico cui attenersi per formare competenze adeguate all'intervento sulla persona;

3) fissare le caratteristiche essenziali degli enti per questa disciplina.

Disciplinare il primo punto significa uscire dalla confusione tra attività ludico-didattica e attività con potenzialità terapeutiche.

Disciplinare il secondo punto significa fare uscire tale attività lavorativa dalla clandestinità e soprattutto garantire l'utenza sotto il profilo della sicurezza di professionalità.

Disciplinare il terzo significa scoraggiare enti formativi che affrontano tale compito con leggerezza e per soli fini di lucro, che durano una stagione e dopo scompaiono a guisa di meteore, creando confusione materiale e simbolica.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità della disciplina

1. La musicoterapica è attività relazionale psicorporea, imperniata sull'uso dell'elemento artistico-sonoro come mediatore della relazione terapeuta-paziente, nonché come mezzo espressivo che costituisce o integra il verbale. Essa si pone come scopo lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo: è mezzo di prevenzione del disagio, di organizzazione ed armonizzazione della personalità, di integrazione dell'unità psicorporea

e di integrazione interpersonale, nonché di riabilitazione psico-sociale.

2. La Regione siciliana promuove l'applicazione della musicoterapica quale attività socio-sanitaria di pubblico interesse la cui finalità è quella di migliorare la qualità della vita del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni.

Art. 2.

Definizione della disciplina

1. Ai fini della presente legge si intende per musicoterapica una disciplina relazionale psico-dinamica che si esplica mediata dall'elemento artistico-sonoro. L'elemento sonoro, mediatore della relazione, ampliando il paradigma espressivo individuale, consente l'evidenziazione dell'oggetto interno del paziente, facilita l'espressione dell'indicibile. L'elemento artistico-sonoro costituisce un mezzo espressivo non verbale che integra o sostituisce quello verbale laddove è fortemente danneggiato o assente. La disciplina ha potenzialità integrative della personalità del soggetto umano.

Art. 3.

Musicoterapista

1. Il musicoterapista è l'operatore di interventi sulla persona.

2. L'operatore deve essere in possesso di diploma superiore di secondo grado con una buona conoscenza della musica e deve avere svolto un corso triennale della durata di novecento ore di impostazione multidisciplinare, socio-psicopedagogico-medico-musicale ed un tirocinio di almeno trecento ore presso strutture pubbliche o private o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapica.

3. L'operatore è in grado di fornire le seguenti prestazioni professionali:

- a) colloqui preliminari per la raccolta dati;
- b) elaborazione di piani di intervento;
- c) presa in carico del paziente;
- d) offrire e mantenere un setting specifico;
- e) leggere e verificare eventuali cambiamenti personologici conseguenti all'intervento.

Art. 4.

Area di operatività

1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell'ambito degli operatori socio-sanitari nell'area

della riabilitazione psico-sociale e psico-pedagogica.

2. Le aree di intervento si articolano nelle seguenti funzioni:

a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età da scuola primaria; comportamenti ai limiti della patologia del periodo adolescenziale; gestione di atteggiamenti disadattativi degli adolescenti; contenimento dell'ansietà della donna in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;

b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio grave; deficit sensoriali; disturbi relazionali dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto - parkinson, alzheimer, coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell'adulto: comunicazione sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e comunità terapeutiche per anziani, per tossicodipendenti e nelle carceri;

c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato e delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori delle varie unità operative.

Art. 5.

Formazione di base

1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che prevede almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e almeno trecento ore di tirocinio presso strutture pubbliche o convenzionate o private della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. I corsi di musicoterapica possono essere organizzati da istituti di formazione accreditati dal M.I.U.R. (Ministero dell'istruzione, università e ricerca), dalle università o da dipartimenti equiparati all'università. Il titolo di musicoterapista equivale al diploma accademico di primo livello.

3. Per accedere alla formazione di musicoterapista l'aspirante deve avere conseguito il diploma quinquennale di scuola media superiore e possedere una buona conoscenza della musica da accertarsi con un test di ammissione al corso di formazione.

4. La formazione professionale di musicoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità, suddivise per:

a) area medica: conoscenza della fisiologia e della patologia psichica e neurologica; conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate (nuclei espressivi);

b) area psicologica: conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni; conoscenza dei concetti base

della psicologia dello sviluppo, dinamica dei gruppi; maturare la competenza alla presa in carico dei pazienti.

c) area musicale: capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali nel qui ed ora', in forme ortodosse e non ortodosse; capacità di improvvisazione; conoscenze musicologiche e semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodificazione dei fenomeni sonoro-musicali;

d) area musicoterapica: colloqui preliminari per la raccolta dati; capacità di individuare i bisogni del paziente; capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente; capacità di formulare obiettivi circa il trattamento; capacità di identificare le tecniche musicali adatte alla problematica; elaborazione di piani d'intervento; capacità di formulare osservazioni del processo musico-terapeutico in itinere e a valle per la valutazione della quantità e qualità dei risultati ottenuti; capacità di autosservazione delle componenti emotive implicate nella relazione paziente terapeuta; offrire e mantenere un setting specifico; leggere e verificare eventuali cambiamenti personalistici conseguenti all'intervento;

5. L'organigramma didattico deve tenere conto dei principi formativi previsti dalla World federation of music therapy (W.F.M.T.) e dalla European music therapy confederation (E.M.E.C.).

Art. 6.

Registro regionale professionale del musicoterapista

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della sanità il Registro professionale regionale dei musicoterapisti'.

2. Sono riconosciuti tali tutti coloro che in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore possono dimostrare, con idonea certificazione rilasciata dall'ente formativo accreditato dal MIUR o da istituto universitario o dipartimenti equiparati all'università, di avere svolto e superato la formazione per musicoterapista, per un monte di almeno novecento ore, più trecento di tirocinio effettuato presso struttura pubblica, privata o riconosciuta, con supervisione clinica e di musicoterapica.

Art. 7.

Istituti di formazione

1. Sono riconosciuti istituti per la formazione in musicoterapica gli istituti universitari o gli enti di formazione specifica accreditati dal M.I.U.R., che possono dimostrare, con apposita documentazione, di avere effettuato continuativamente, attività di formazione relativa alla musicoterapia da almeno cinque anni.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
